



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Visto il Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;

Visto il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare", in particolare gli articoli 16 e 18;

Visto il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", in particolare l'articolo 3, comma 5-bis, e l'articolo 18, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni ai produttori ed agli operatori commerciali, nonché agli organi preposti sulle modalità di controllo in ordine alla verifica della corrispondenza tra la zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio;

DECRETA

Articolo 1

1. In relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2 del decreto 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine i controlli sulla designazione dell'origine di cui al citato decreto 10 ottobre 2007 riguardano la verifica della corrispondenza



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio.

Articolo 2

1. Ai fini dei controlli le imprese di condizionamento riconosciute detengono, per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004 nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui deve essere dichiarata l'origine. Le modalità di tenuta, vidimazione ed annotazione nei registri e le pertinenti comunicazioni sono disciplinate dal medesimo articolo 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004.
2. Le imprese di cui al comma 1, in mancanza, provvedono a richiedere il riconoscimento secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 14 novembre 2003.

Articolo 3

1. I controlli, demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sono svolti presso le imprese e presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.
2. L'Ispettorato di cui al comma 1 predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti della filiera interessata, con priorità per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva vergini ed extravergini.
3. Per la realizzazione del piano di controlli l'Ispettorato si avvale dell'Agecontrol ai sensi dell'articolo 3 del decreto 10 ottobre 2007.

Q



*Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali*

Articolo 4

1. Fermo restando l'obbligo di etichettare gli oli di oliva vergine ed extravergine in conformità al decreto 10 ottobre 2007, le imprese che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 10 ottobre 2007, non siano in possesso del suddetto registro, devono dotarsene entro il 31 maggio 2008. Al fine di verificare la veridicità delle indicazioni in etichetta, dal 17 gennaio 2008 e sino all'adozione del registro, l'Ispettorato di cui all'articolo 3 provvede ad effettuare i controlli sulla base della documentazione contabile e fiscale delle imprese.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

BOZZE ETICHETTE DECRETO ORIGINE
OLIO VERGINE -EXTRAVERGINE DI OLIVA

ORIGINE ITALIANO (Allegato 1)

Olio Extra Vergine di Oliva
Olio di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici

ITALIANO
Olio estratto in Italia
da olive coltivate in Italia

Azienda xxxxxx
Via xxxxxx Città xxxxxx

Sede dello stabilimento xxxxxx

RM xx
Da consumarsi preferibilmente entro:
Giorno Mese Anno

L 0,75e

Conservare in luogo asciutto al riparo
della luce e da fonti di calore

OLIVE E FRANTOIO
IN PAESI DIVERSI (Allegato 2)

Olio Extra Vergine di Oliva
Olio di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici

Olio estratto in Italia
da olive coltivate in:
SPAGNA e/o GRECIA e/o TUNISIA

Azienda xxxxxx
Via xxxxxx Città xxxxxx

Sede dello stabilimento xxxxxx

RM xx
Da consumarsi preferibilmente entro:
Giorno Mese Anno

L 0,75 e

Conservare in luogo asciutto al riparo
della luce e da fonti di calore

TAGLI DI OLI NON ESTRATTI IN UN
UNICO STATO MEMBRO O PAESE TERZO (Allegato 3)

Olio Extra Vergine di Oliva
Olio di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici

Miscela di oli estratti in :
ITALIA SPAGNA e/o GRECIA
e/o TUNISIA
da olive coltivate in :

.....
Azienda xxxxxx
Via xxxxxx Città xxxxxx

Sede dello stabilimento xxxxxx

RM xx
Da consumarsi preferibilmente entro:
Giorno Mese Anno

L 0,75 e

Conservare in luogo asciutto al riparo
della luce e da fonti di calore